



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 67
del 28/7/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di rappresentanza legale in giudizio - Approvazione

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 9,35
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente	3	
4) La Rocca Guido	Componente	4	
5) Sansoni Alessandro	Componente	5	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente		1
7) Corina Luigi	Componente		2
8) Mattei Vincenzo	Componente	6	
9) Leone Oronzo	Componente		3
10) Muccitelli Roberta	Componente	7	
11) Refini Vincenzo	Componente	8	
12) Paparello Elio	Componente	9	
13) Spagnardi Claudio	Componente	10	
14) Saccoccio Carlo	Componente	11	
15) Coppa Biagio	Componente	12	
16) Gentile Sergio	Componente	13	
17) Giuliano Elisabetta	Componente	14	
18) Marino Maria Luigia	Componente	15	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	16	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente		4
21) Cardinale Franco	Componente	17	
22) Fiore Giorgio	Componente		5
23) Turchetta Egidio	Componente		6
24) Padula Claudio	Componente		7
25) Forte Antonio	Componente	18	
26) Paparello Maria Civita	Componente	19	
27) Faiola Arnaldo	Componente	20	
28) Fiore Bruno	Componente	21	
29) Di Manno Giancarlo	Componente	22	
30) De Luca Luigi	Componente	23	
31) Trani Vincenzo Rocco	Componente	24	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che il Comune di Fondi attualmente non è dotato di un'avvocatura interna e conferisce, pertanto, di volta in volta gli incarichi a legali esterni scelti dalla Giunta Municipale;

-che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza all'attività amministrativa nonché al fine di evitare qualsiasi disparità di trattamento, l'Ente intende dotarsi di un regolamento interno che tesse le regole generali per la gestione del contenzioso e l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio;

-**Visto** lo schema di regolamento redatto dal Dirigente Ufficio Contenzioso agli atti;

-**Acquisito** il parere di regolarità tecnica resa dal Dirigente del Settore Contenzioso, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto

-Il D.Lgs. 546/1992;

-Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-Lo Statuto dell'Ente;

Tenuto conto di quanto riferito da parte dei Signori Consiglieri intervenuti, la cui trascrizione viene allegata al presente verbale, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Consigliere Bruno Fiore si fa promotore di un emendamento al Regolamento (Art.6, comma 1 e comma 5, Art. 7, comma 1, lett d), che, in parte condiviso dalla maggioranza viene concordemente definito così come risulta dalla trascrizione degli interventi (allegato "A"), il cui esito è il seguente:

Voti unanimi e favorevoli;

Dato atto altresì che il Consigliere Arnaldo Faiola si fa promotore di ulteriore emendamento di modifica Regolamento (art. 11), il cui contenuto è rinvenibile nella trascrizione allegata al presente verbale, sotto la lettera "A", e l'esito della votazione è il seguente:

Voti favorevoli n. 6 (Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco)

Voti contrari n. 18 (De Meo Salvatore, Parisella Piero, Trani Giovanni, La Rocca Guido, Sansoni Alessandro, Mattei Vincenzo, Muccitelli Roberta, Refini Vincenzo, Paparello Elio, Spagnardi Claudio, Saccoccio Carlo, Coppa Biagio, Gentile Sergio, Giuliano Elisabetta, Marino Maria Luigia, Di Manno Giulio Cesare, Cardinale Franco, Forte Antonio).

Quanto sopra premesso con voti favorevoli n. 23; astenuti n. 1 (Faiola Arnaldo)

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui integralmente riportati:

-**Di approvare** il Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di rappresentanza legale in giudizio, che si compone di n. 23 articoli;

- **Di stabilire** che la sua entrata in vigore sia contestuale all'esecutività della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con la seguente votazione:

Voti favorevoli n. 23; astenuti n. 1 (Faiola Arnaldo)

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sergio Gentile Presidente della Commissione bilancio.

CONS. GENTILE SERGIO

Grazie Presidente. Il regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di rappresentanza legale in giudizio che il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare disciplina l'attivazione o resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, il conferimento di incarichi di patrocinio legale, la procedura di ricorso innanzi alla Commissione tributaria, la procedura a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lo stesso regolamento disciplina le funzioni dell'ufficio contenzioso dell'ente stabilendo le procedure che lo stesso ufficio deve seguire per i vari tipi di contenzioso al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'amministrazione.

Al fine di garantire trasparenza e professionalità il regolamento prevede la possibilità di istituire un elenco aperto di avvocati per contenziosi amministrativi, penali, civili, commercialisti e tributaristi per contenzioso tributario singoli o associati. L'iscrizione a detto elenco potrà avvenire a seguito di avviso pubblico presentando una semplice domanda con allegato il curriculum del professionista. L'elenco dei professionisti verrà distinto per aree specifiche. Gli incarichi di rappresentanza in giudizio verranno affidati di volta in volta con apposita deliberazione della Giunta municipale tenendo conto dell'iscrizione all'albo, della specifica competenza ed esperienza in materia, oggetto dell'incarico. Attività prestate al Comune in precedenti incarichi, insussistenza di procedimenti contro l'ente presente ed impegno a non accettare in futuro e rotazione tra gli iscritti. L'amministrazione comunque per consulenza, pareri, difese, rappresentanza e questioni di particolare interesse potrà conferire incarichi a professionisti cattedratici anche se non iscritti nell'elenco dei professionisti motivando la scelta nella deliberazione di conferimento dell'incarico, grazie.

PRESIDENTE

Grazie Presidente. La parola al Consigliere Bruno Fiore.

CONS. FIORE BRUNO

Grazie Presidente. Allora, come dicevo anche nel precedente intervento anche questo quarto punto all'ordine del giorno è collegato al precedente appunto per quanto riguarda la gestione

sempre del contenzioso che si trova a gestire il nostro ente. E cosa buona e saggia come si vorrebbe dire insomma istituire un albo dei professionisti, un elenco, un albo dei professionisti di diversa natura, quindi avvocati, per i contenziosi amministrativi, civili e penali, commercialisti e tributaristi per contenziosi tributari. Ecco già su questa dizione io propongo un emendamento al regolamento, intanto i tributaristi, io so, sono un iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Latina, toglierei la dizione tributaristi, se non abilitati effettivamente alla costituzione in giudizio in Commissione tributaria, inserire invece la dizione consulenti del lavoro in quanto l'albo dei consulenti del lavoro sono, hanno la possibilità di costituirsi in giudizio nelle commissioni tributarie, e qui invece non è citato come categoria professionale così come anche altre categorie professionali per quanto riguarda ad esempio geometri o altre categorie professionali che possono stare comunque in giudizio in alcune diciamo materie specifiche davanti alle commissioni. E l'articolo, scusi, l'articolo 6, istituzione elenco dei professionisti. Al comma uno che recita attualmente: al fine di garantire la massima trasparenza e professionalità degli incarichi è costituito un elenco aperto di avvocati (per contenziosi amministrativi, civili e penali, commercialisti e tributaristi per contenziosi tributari, singoli o studi associati).

Ecco io eviterei, ho detto, faccio insomma propongo come emendamento di togliere la dizione tributaristi, di inserire invece la dizione consulenti del lavoro, in quanto sono abilitati a stare in giudizio in Commissione tributaria ed anche l'altra categoria professionale quella dei geometri, architetti ed ingegneri, penso perché non ho competenze specifiche, ma penso in alcune... come? (Intervento fuori microfono) sì, tributaristi perché è una dizione che non ha un albo. I tributaristi sono, non hanno un albo giuridico riconosciuto. E non hanno penso nemmeno possibilità di costituirsi in giudizio in Commissione tributaria. A meno che insomma... ma non lo possono fare. Sostanzialmente. I geometri hanno competenze ad esempio in materia catastale, in materia di tributi anche legati a I.C.I. e quant'altro, tributi legati quindi alla agenzia del territorio ad esempio e quindi vanno in giudizio, in Commissione tributaria. E qui invece non è citato come categoria professionale.

L'altra parte dell'emendamento quindi a parte, prima questo al comma uno, l'altra parte sempre riguardo all'articolo 6, il comma tre, che attualmente recita, scusatemi, il comma cinque dell'articolo 6 che attualmente recita: l'ente si riserva il diritto di iscrivere nell'elenco redigendo professionisti con i quali ha avuto abituali e /o frequenti rapporti di collaborazione, consulenza ovvero che l'hanno patrocinato nei diversi gradi di giudizio civile, amministrativo e tributario nel quinquennio precedente. Secondo me questo comma lede il diritto cioè di parità tra questo redigendo elenco ed albo diciamo dei professionisti che vengono, viene istituito, dando un privilegio di, non si capisce quale natura, se di natura di riconoscimento di diciamo una sorta di bonus per un precedente rapporto avuto con l'ente, e sostanzialmente non mette nello stato di

parità tutti i professionisti invece che vengono iscritti in questo elenco. Quindi è anticostituzionale caro collega. (Intervento fuori microfono) no, no, di cancellare proprio il comma cinque. Il comma cinque di abolirlo, totalmente. Perché lede il diritto di parità tra tutti i professionisti e dà un, diciamo un bonus, un diritto particolare, un privilegio particolare a chi nel quinquennio precedente per cui sostanzialmente questo ente si vedrebbe comunque in qualche modo obbligato di fatto quasi moralmente perché dopo non sappiamo dal punto di vista legale quale può essere l'obbligo, ad affidare gli incarichi di consulenze e quindi di difesa a quei professionisti, avvocati o consulenti o commercialisti, quant'altro che lo hanno comunque rappresentato nel quinquennio precedente alla istituzione dell'albo stesso. In conseguenza di questa abolizione, di questo emendamento del comma cinque dell'articolo 6 deve essere anche sostanzialmente tolta la lettera d) del comma uno dell'articolo 7 che recita, allora il comma uno inizia: gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono affidati di volta in volta mediante apposita deliberazione della Giunta municipale debitamente motivata nel ripeto dei seguenti principi, la lettera d) dice, recita: precedente l'attività prestata in favore del comune nello svolgimento di incarichi analoghi. Chiedendo chiaramente la abrogazione del comma cinque dell'articolo 6 deve essere anche abrogato la lettera d) dell'articolo 7, e quindi va rivista anche la formulazione di questo comma uno, con una nuova diciamo classificazione delle lettere per cui non arriviamo alla lettera h) ma alla lettera g). Ecco questi sono i correttivi che chiedo, penso, alla maggioranza, a tutto il Consiglio, insomma di esprimersi su questo emendamento. Ripeto, secondo me è molto semplice, il comma cinque dell'articolo 6 lede, è anticostituzionale, lede sostanzialmente un diritto di parità tra tutti i professionisti che vengono iscritti all'albo. Fermo restando che di per sé il regolamento è una cosa come ho detto all'inizio, santa e giusta, ma santa lasciamolo perdere, giusta e buona, buona e giusta, e quindi troverebbe, anche eventualmente accolto questo emendamento, il voto favorevole di questo gruppo politico. Grazie.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Dovrei bissare perché sono gli stessi suggerimenti che il Consigliere Fiore ha adesso presentato. Anche io trovo che attribuire un diritto di precedenza ad avvocati o altri consulenti che hanno precedentemente avuto incarico con il Comune costituisca qualcosa che lede il diritto alla parità. Non solo, a questo punto potremmo anche riservarci di attribuire degli incarichi a tempo indeterminato, ai professionisti con i quali si collaborano abitualmente, non c'è bisogno di fare un nuovo albo di professionisti, è tutto, grazie.

CONS. FAIOLA

Beh, devo dire che almeno questa volta pare che si stia prendendo un po' la strada giusta, anche se io faccio ripeto quello che già avevo detto prima, però cominciamo ad accontentarci. Certo è

però che ancora mi scotta e devo dirlo sinceramente quella famosa dell'altra amministrazione quando un collega a fronte di una parcella di appena 2 mila Euro si vedeva liquidare la bellezza di 27 mila Euro dall'amministrazione. E va beh, poi ci fu lo scandalo e fortuna che poi a quel punto, lei non c'era Marino, non seguiva i Consigli comunali, e non seguiva neanche i giornali perché venne detto a chiare lettere. Anzi poi a seguito di quella presa di posizione, di questa presa di coscienza venne ad un certo punto messo un tetto e va bene così. Però io adesso volevo fare un'altra piccola considerazione, anzi un emendamento, perché io ritengo che questo forse sia ancora più importante, se non altro perché deve moralizzare anche un pochettino tutto quanto l'intera vicenda, perché troppe volte sono state fatte cose sbagliate. Ricordo anche che nella passata amministrazione, tra l'altro il Sindaco allora mi disse: producimi i documenti ed io ebbi a produrre una sentenza nella quale un collega guarda caso era difensore del Comune di Fondi di non so quante cause, poi lo stesso collega ad un certo punto difendeva un altro cittadino contro il Comune di Fondi, tra l'altro per un reato pure ambientale quindi dico ma secondo me questo non è logico perché se io ovviamente difendo un mio assistito non gli posso fare poi una causa per conto di un altro cliente contro lo stesso mio assistito, credo che sia il buonsenso, nessuno di voi credo che ad un certo punto vada da un avvocato e quello stesso avvocato poi difende uno che sta contro questo suo assistito. Allora io alla luce di questo fatto, facevo, chiedevo che eventualmente venisse apposto un emendamento. Di escludere tutti coloro i quali hanno avuto cause per loro assistiti contro il Comune di Fondi, o comunque laddove, dove, no, dice loro hanno questione contro il Comune di Fondi, non dice: per loro assistiti contro il Comune di Fondi, è diverso. Almeno che ho letto male. Perché una cosa, e questo penso che sia giusto perché è un principio di carattere generale, per loro assistiti contro il Comune di Fondi, chiaro? O no? Allora mi scuso se è così allora vuole dire che ho letto male.

PRESIDENTE

Avvocato mi vuole dire dove vorrebbe questo...

CONS. FAIOLA

Al punto sette, perché io sto guardando il punto sette, dove...

SEGRETARIO

Articolo 11, il professionista incaricato deve impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro la amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato.

CONS. FAIOLA

Perfetto, allora io dicevo, per conto di terzi, quindi dicevo che queste persone che devono partecipare a questo bando negli ultimi, contro i quali hanno fatto negli ultimi dieci anni questo devono essere esclusi.

SEGRETARIO

Questo non è incostituzionale.

CONS. FAIOLA

Perché no. Scusa anche perché voglio dire una cosa, eh, no, e scusa, perdonami, e se non è costituzionale quella a maggiore ragione io dico, dico anche questo. Per un motivo molto semplice perché quanto meno, quanto meno, ma questo dico sia in forma diretta e sia in forma indiretta eh, per essere chiaro, però quanto meno visto e considerato che i giudizi ancora sono in corso, c'è qualcuno che ancora è in corso.

SEGRETARIO

Il secondo comma se te lo leggessi: non possono essere incaricati i professionisti singoli o associati che abbiano in corso incarichi contro l'amministrazione. Cioè se non ce le leggiamo... c'è scritto.

CONS. FAIOLA

No, no, sì ho capito, sto dicendo che questa situazione ancora permane. Io voglio escludere pure quelle che appena oggi hanno fatto questo lavoro, perché è persona di cui io non mi fido. Chiaro il discorso? La persona che ha fatto, l'avvocato che ha fatto questo io non mi fido. E come ve lo devo dire. Eh. Penso che sia... (accavallamento di voci) come noi dobbiamo tenere presente, no, non dell'amministrazione, come io devo... ma scusate, ma lasciate dire a me, per favore? Non ho capito. Me lo lasciate dire per favore? Paparello scusa ma lo posso dire. Sindaco io non mi fido, ci posso mettere come giustamente voi avete detto, per colui il quale ha lavorato, ha avuto rapporti con l'amministrazione e posso dire quello che ci ha avuto rapporti scorretti con l'amministrazione perché per me un rapporto scorretto deve essere escluso. Non mi fido di quella persona. Punto.

Come una persona che con tutto il rispetto difende un terzo contro il Comune che il Comune dava incarico a lui, che cosa fa? Lo chiamiamo persona corretta? Allora guardi io... (intervento fuori microfono) a favore e contro. Allora noi non facciamo né tanto né quanto, diciamo semplicemente che quella persona visto che si è comportata in quel modo deve pagare una pena di non essere intanto iscritta a quell'albo. Uno, chiunque esso sia. Che uno, che me ne frega a me di uno o due, o tre o cento. Non mi fido. Eh, scusa eh. Ma non è che mi prendo uno schiaffo da

una persona e poi mi ci avvicino tanto facilmente, io mi sto a distanza, scusatemi eh, non ho capito. Cioè che cosa osta questo? Qual è il problema? Io chiedo che questo venga valutato. Come no, eh, io non mi fido di quella persona, scusi Presidente, io vengo là, lei mi dà uno schiaffo e secondo lei ci ritorno?

PRESIDENTE

No, no, io stavo semplicemente, cioè senza togliere nulla alla sua proposta però c'è un ordine degli avvocati, una delle norme deontologiche che dovrebbero essere rispettate al di sopra di tutto ecco. (Intervento fuori microfono) grazie a lei. C'è qualche altro intervento? Prego Consigliere Forte.

CONS. FORTE

Io invece credo che in questo campo dovremmo lasciare liberamente la libertà al Sindaco di scegliere i propri difensori. Perché giustamente dovrebbe essere nella giusta (intervento fuori microfono) eh? (Intervento fuori microfono) perché è un rapporto di fiducia. Se viene meno il rapporto fiducia è finita. Giustamente il Sindaco dovrebbe garantire la giusta anche distribuzione, non essere come dice partecipe di tale causa a tutta la stessa persona. Ma a prescindere devono essere persone di fiducia dell'amministrazione e del Sindaco. Sta, come si dice sta al Sindaco giustamente non essere di parte, non essere, non esercitare la parte della partigianeria. Di essere equilibrato della attribuzione degli incarichi. Ma se si toglie al Sindaco anche la facoltà di scegliere i propri difensori questo non sta nelle prerogative dell'amministrazione insomma. Non è che il Sindaco dovrebbe essere obbligato ad un elenco, a fare scorrere l'elenco del difensore di fiducia dell'amministrazione. Secondo me in questo campo qua ritengo che il Sindaco dovrebbe essere libero nella scelta dei difensori e ***. (Intervento fuori microfono) no, no. (Intervento fuori microfono)

CONS. FAIOLA

(microfono spento) io non è che dico che l'avvocato che ha fatto le cause fino a ieri deve essere escluso. Attenzione, quello può partecipare, perché quello è stato regolare, quello ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto. Domani l'avvocato viene iscritto e si fa, io ce l'ho con quello che eventualmente avesse fatto una causa contemporaneamente a favore del Comune, difendeva il Comune e poi in un altro giudizio difende caio contro il Comune. Cioè dico di escludere solo queste persone qualora l'avessero fatto.

PRESIDENTE

Avevamo capito. Prego.

CONS. FORTE

Comunque sono favorevole alla graduatoria, però sempre a scelta del Sindaco. A scelta del Sindaco, con persone di fiducia del Sindaco.

CONS. DI MANNO GIANCARLO

Sulla iniziativa siamo e sono in linea di principio favorevole. Con quegli accorgimenti soprattutto il secondo che diceva Bruno, sul fatto di comunque, di non escludere chi fino ad oggi comunque non ha avuto rapporti con l'ente, il che in qualche modo poi potrebbe creare anche un pregiudizio per il Comune anche per il futuro, perché magari i giovani professionisti che in qualche modo oggi non hanno avuto questa possibilità la potrebbero avere in futuro, ed è giusto anche che noi gliela riconosciamo. E in qualche modo riteniamo utile il fatto che si dia una regola e una regolamentazione per quanto riguarda tutti gli incarichi, questo lo riteniamo una cosa opportuna e riteniamo anche che magari lo potremmo estendere anche agli altri settori, tipo ai tecnici, alle ditte con cui il Comune c'ha rapporti, questo per migliorare i rapporti sia tra i professionisti stessi ma tra i professionisti l'ente ed anche tutti i cittadini, grazie.

CONS. FIORE BRUNO

Grazie Presidente per avere derogato cortesemente al regolamento dei lavori del Consiglio. E mi permette di fare un'altra piccola osservazione, io volevo chiedere se nelle norme diciamo di incompatibilità degli incarichi e quindi dell'iscrizione a questo elenco, ci potesse essere anche eventualmente la figura del Consigliere comunale, cioè se io ad esempio a me piace molto il contenzioso, l'avete capito, sono molto litigioso, anche se, ci provo. E' evidente, di fatto? Non è previsto.

SINDACO

Di recente credo che sia uscito qualcosa. No, no, è compatibile. Come no, eh, certo.

CONS. FIORE BRUNO

Va beh, grazie allora. Grazie del chiarimento.

PRESIDENTE

Grazie, vuoi la parola Sindaco? La parola al Sindaco.

SINDACO

Parto dall'ultima considerazione fatta dal Consigliere Bruno Fiore, di recente c'è stata una circolare interpretativa che non prevede alcuna incompatibilità tra il ruolo di Consigliere comunale e il legale di fiducia di qualcuno che propone ricorso contro l'amministrazione. Fermo restando che poi ci possono essere delle considerazioni di carattere deontologico che però appartengono ad altra sfera.

Mi ritrovo perfettamente d'accordo con quanto rappresentato in virtù del principio fiduciario dal Consigliere Antonio Forte, ma nonostante questo per quanto esso rappresenti comunque un elemento da cui non si può prescindere, perché la nomina di un legale rimane di carattere fiduciario, di colui che in questo caso, il sottoscritto ha la rappresentanza dell'ente, però è evidente che ci debbono essere delle regole che consentano l'applicazione di una nomina che vada giustamente anche a considerare una serie di requisiti. La discussione ha fatto riferimento ad alcune proposte che credo in parte siano accoglibili, in modo particolare quella dell'articolo 6 al comma in cui non sono previsti i consulenti del lavoro, credo che la definizione tributarista possa essere sostituita con quella di consulenti del lavoro, personale opinione, noi credo che dal regolamento possiamo anche ritenerci di avvalerci di soggetti che abbiano queste caratteristiche non estenderla a tutti gli albi perché se pensiamo che per quanto riguarda un contenzioso tributario relativamente per esempio a una rendita catastale sono sempre i commercialisti, i ragionieri commercialisti o consulenti del lavoro che poi difendono il soggetto pubblico o privato avvalendosi eventualmente loro di una consulenza tecnica, anche perché rischieremo di giustamente estendere e di rendere anche poco operativo quello che vuole essere invece uno strumento a cui affidare le relative nomine. Così come credo che sia accoglibile la proposta di abrogare il quinto comma, ossia questa facoltà dell'ente di iscrivere d'ufficio coloro i quali abbiano espletato attività di assistenza legale per conto nostro nell'ultimo quinquennio, ma questa abrogazione eventualmente accettata dal Consiglio non mi convince sul fatto che invece nella predisposizione dell'elenco, ma soprattutto nella individuazione del legale attinta dall'elenco non si possa non fare riferimento anche a una precedente attività che non è anticostituzionale ma vale semplicemente come uno dei tanti elementi da considerarsi insieme all'iscrizione, alla rotazione, alle insussistenze di particolari cause, e sicuramente il fatto di avere avuto un rapporto precedente soprattutto di carattere positivo ossia che in un determinato contenzioso che potrebbe essere anche identico per materia, lo ha visto difendere con vittoria da parte dell'ente io non credo che possa essere un motivo di anticostituzionalità rispetto agli altri, mentre sulla prima considerazione che ci vede eventualmente condividere la proposta di emendamento quindi è una facoltà che l'ente non vuole esercitare, assolutamente, quindi credo che possa essere considerata.

Così come non mi convince per quanto possa essere così anche motivata la proposta dell'emendamento fatta dall'avvocato Faiola, quella di prevedere tra le cause di esclusione anche

coloro i quali nel passato recente o lontano abbiano avuto in assenza di un regolamento cause sia a favore che contro la pubblica amministrazione. Ci siamo dotati, ci stiamo dotando di uno strumento adesso, in questo strumento ci sono già delle condizioni di esclusione in quanto il soggetto anche che dovesse avere oggi in corso delle cause contro il Comune non può iscriversi, perché poi dico questo, perché sappiamo, suoi assistiti anche da incarichi da terzi, pubblici o privati, perché dico questo, perché diciamo che tutta non è che facendo questa cosa noi risolviamo il problema, perché se lei volesse essere legale di fiducia affida le sue cause contro il Comune a favore di terzi, allora questa cosa in passato è avvenuta quindi probabilmente in assenza di una regola che ne determina l'incompatibilità si sono creati anche questi episodi. Oggi noi stabiliamo da questo momento una regola per proseguire nelle nomine quindi non mi sento di dovere escludere dalla possibilità di iscriversi coloro i quali ripeto, non so se siano uno o cento, che in passato abbiano avuto questo tipo di situazione, perché poi allo stesso tempo sappiamo benissimo che in passato ci sono stati soggetti che hanno avuto la delicatezza e la intelligenza di affidare le cause contro il Comune ad un legale dello studio associato e loro si presentavano come coloro i quali non avevano contenziosi contro il Comune. Perfetto, quindi questa tua osservazione che può avere (intervento fuori microfono) io la considero quindi non convincente ma per questo motivo che all'epoca non era presente un regolamento che è stato eventualmente inosservato e non considerato dalle precedenti amministrazioni, pertanto il regolamento vuole essere uno strumento di cui l'amministrazione si dota per arrivare in virtù di una serie di criteri che anche qui tengo a precisare la formazione di questo albo non esclude che poi per questioni specifiche l'amministrazione comunale proprio in virtù di quel principio fiduciario a cui faceva riferimento il Consigliere Antonio Forte possa avvalersi di una figura specifica motivandola e quindi questo non è la stessa cosa della convenzione, perché attiviamo una convenzione e poi ci si debba necessariamente rivolgere all'avvocatura provinciale. Quindi ci auguriamo che questo possa essere anche l'elemento per dare una risposta fermo restando che mi consultavo anche con il dirigente preposto, io credo che qualche considerazione sulla proposta fatta dall'avvocato Faiola nell'ambito di quelli che sono i criteri stabiliti dalle manovre finanziarie si debba considerare proprio per arrivare alla costituzione di un gruppo che sia alle dirette dipendenze dell'amministrazione, proprio per cercare di ottimizzare e tutto quello di cui oggi stiamo discutendo verrebbe meno nel momento in cui c'è un pool di avvocati così al pari di altri Comuni che fanno la difesa legale dell'ente.

PRESIDENTE

Allora prima di, allora la parola grazie Sindaco, la parola al Consigliere De Luca.

CONS. DE LUCA

Non per contraddire quanto ci ha appena detto il Sindaco, però io continuerei a vedere in stretto collegamento il comma cinque dell'articolo 6 con il punto d) invece dell'articolo 7 comma uno. Perché proprio in virtù del fatto della possibilità di partecipare e di entrare in questo albo, in questo registro a tutti i professionisti, già il punto c) parla di specifica competenza ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico e magari fino a questo punto si può capire anche, ma se uniamo questo punto c) con il punto d) cioè precedenti attività prestate in favore del Comune, nello svolgimento di incarichi analoghi molti giovani professionisti sarebbero irrimediabilmente esclusi e tagliati fuori. Questo è il motivo per cui continueremo a vedere il punto d) strettamente legato al comma cinque dell'articolo 6. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere De Luca, ci sono altri interventi? Prego il Consigliere Antonio forte.

CONS. FORTE

Un chiarimento con Arnaldo perché a volte uno per chiarire alcune situazioni. Quando io dico il rapporto di fiducia ed includo anche il fatto che uno abbia o meno difeso il Comune in altre circostanze, o sia stato parte avversa in altre circostanze perché quante volte capita anche nel ramo penale che potresti trovarti a difendere una persona oggi e domani a essere suo accusatore. Il difensore può trovarsi sia a difesa che a discarico di una persona, della stessa persona, non è che sono tutte persone che un domani ci stai contro, cioè tutte le volte che una persona oggi ci stai a favore, un domani potresti esserci contro. Perché potrebbe venire qualcuno nel suo studio a dire: avvocato, visto che ti ho visto capace, così capace di *** contro quando ti ho visto a difesa dell'altra persona perché oggi non difendi me? Che l'altra volta mi hai lasciato... per cui ci sta la libertà della persona, dell'avvocato. Non è che deve essere vincolato al fatto che ieri ha potuto esercitare qualche causa contro il Comune, non significa niente. Proprio perché ha esercitato contro il Comune potrai rivedere la tua capacità, la tua capacità nel difendere e un domani potrei nominarti a difesa del Comune. Proprio perché ha avuto l'occasione di vedere le tue capacità. Dipende tanto dalla deontologia della persona.

CONS. TRANI

Volevo sottolineare proprio questo, no?, come diceva De Luca, il punto d), se lo cancelliamo non è che andiamo a modificare il senso di tutto l'articolo, perché comunque resta nella decisione ultima della Giunta del Sindaco potere decidere rispetto al professionista cui dare l'incarico anche se questo punto non l'abbiamo messo come condizione sine qua non per cui credo che se lo cancelliamo comunque di fatto non modifichiamo il contenuto della convenzione. (Intervento

fuori microfono) no perché è una condizione, siete liberi di fare tutto quello che dico io non è la stessa cosa.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Trani, ci sono altri interventi? Allora anche qui dobbiamo procedere con la votazione degli emendamenti.

SEGRETARIO

Bisogna capire se c'è univocità (fuori microfono) oppure ci sono emendamenti distinti perché in questo caso dovremmo procedere a votazioni diverse.

PRESIDENTE

Sì, secondo me c'è quella di Bruno Fiore e quella che ha presentato, l'articolo 6 e l'articolo 11.

SEGRETARIO

Ci sono due proposte, ora bisogna vedere se vengono accolte tutte e due, o una sola e in che termini vengono accolte.

PRESIDENTE

Allora prima di procedere alla votazione degli emendamenti purtroppo mi va sempre l'occhio, vi chiedo scusa, credo che ci sia un piccolo refuso all'articolo 6 comma cinque dove va cancellato redigendo perché non si redigono i professionisti, quindi è proprio un errore di battitura insomma. Redigendo deve essere cancellato. Si riserva il diritto di iscriverli nell'elenco i professionisti. Okay.

SINDACO

Posso sintetizzare, mi sembra di avere capito quindi che c'è condivisione da parte di tutti nell'aggiungere al posto di tributaristi consulenti del lavoro, solo questa quindi parzialmente se... però non ci dà nulla, cioè alla fine rispetto ad un contenzioso tributario, è atipica come... su dieci se ne fanno uno probabilmente, però con il regolamento possiamo anche avvalerci di una determinata figura professionale rispetto all'altra.

Sul quinto comma quindi si propone l'abrogazione, siamo d'accordo. Ed anche sulla lettera d) di eliminare questa previsione, uno dei criteri, visto e considerato che c'è comunque la specifica competenza ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico.

Poi l'unica cosa che mi sembra di avere raccolto, ma per quelle motivazioni che vi dicevo, la proposta di inserire tra le cause di esclusione di iscrizione all'albo il fatto che nel passato si sia

stati contemporaneamente legali di soggetti pubblici o privati contro il Comune e allo stesso tempo legali del Comune.

Se posso chiedere all'avvocato Faiola di ritirare questo emendamento. Perfetto, allora votiamo gli emendamenti...

SEGRETARIO

Rispetto alla parziale modifica c'è adesione all'emendamento univoco, anche concordato con la maggioranza? Per quanto riguarda... quindi ci siamo l'articolo 6 comma uno però soltanto nella parte che riguarda l'inserimento di consulenti del lavoro e diciamo (intervento fuori microfono) esattamente. Articolo 6 comma cinque verrebbe a essere abrogato. Ed articolo 7 comma uno lettera d) viene cassato.

SINDACO

Con la nuova riformulazione, la e) diventa d) e etc..

SEGRETARIO

Quindi viene proposto un unico emendamento comune a maggioranza e minoranza.

SINDACO

Sì, quindi votiamo questo emendamento. Questo emendamento così come è formulato di comune accordo, poi votiamo l'emendamento Faiola.

PRESIDENTE

Allora chi è favorevole a questo emendamento così come è stato formulato dal Sindaco.

All'unanimità. Okay.

Poi c'era l'altro emendamento.

SINDACO

Emendamento Faiola quello di inserire nell'articolo 11 tra le cause di esclusione l'aver ricoperto in passato (intervento fuori microfono) sì, sì formalizzo, no, no, no. (Intervento fuori microfono) no, nello stesso periodo. Nello stesso caso non è possibile.

CONS. FAIOLA

(Microfono spento) e mi dà l'incarico, mi dice vai e tu tratta tutta questa materia. Io contemporaneamente viene Antonio Forte che ha una questione contro il Sindaco, io mi prendo l'incarico di Antonio Forte contro il Sindaco. Ora (intervento fuori microfono) no, no, (fuori

microfono) chiaro, allora di conseguenza, no, sono altre questioni che (fuori microfono) scusa, le questioni sono tante, se io sono il legale del Comune, rappresento gli interessi del Cardinale con tutto il rispetto io non posso fare una causa contro il Cardinale o no? Ragazzi, va beh, ma... (intervento fuori microfono) no, no, non è un problema di relazione sociale, quel problema è molto semplice, se è possibile che ad un certo punto uno possa servire due padroni poiché uno ne servo uno di padroni e non due e dopo i giochi a me non mi piacciono allora io dico poiché la politica deve essere soprattutto moralizzazione anche questo è un passaggio. Voi mi dite va bene, il Sindaco mi dice che *** va bene, ma io voglio che almeno ognuno di voi sia... sì, va bene. Perché domani se risucce dice nel regolamento sì, però con tutto il rispetto mettiamoci sotto i piedi questo regolamento e non se ne parla più, al di là dell'etica del collega, non so se mi spiego. Grazie.

SINDACO

Quindi avete capito la formulazione, è chiara, sebbene (intervento fuori microfono) mi corre l'obbligo (intervento fuori microfono) va bene, è una proposta. (Intervento fuori microfono) ma non per lo stesso *** l'ha spiegato benissimo l'avvocato. Anche perché non sarebbe stato possibile essere il difensore di tutti e due le parti. Va beh, è stato chiaro, votiamo l'emendamento Faiola.

PRESIDENTE

Vogliamo votare per alzata di mano, favorevoli? L'emendamento proposto dal Consigliere Faiola. Cioè articolo 11 etc.. 5 favorevoli. Contrari? Astenuti? 18 contrari. Astenuti nessuno. Adesso facciamo la votazione, abbiamo già votato l'emendamento, adesso votiamo sull'intero testo con l'emendamento approvato.

Favorevoli? 22. Contrari? Astenuti? 1. Okay. Grazie, possiamo ritenere concluso... ah.

Immediata, per l'immediata eseguibilità. Immediatamente eseguibile. Okay.

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/07/2011

INDICE

TITOLO I – GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

CAPO I – GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, CIVILE E PENALE

Art. 2 – Rappresentanza legale in giudizio

Art. 3 – Ruolo e funzioni dell'Ufficio Contenzioso

Art. 4 – Rapporti tra l'Ufficio Contenzioso e gli Uffici Comunali

Art. 5 – Istruttoria

Art. 6 – Istituzione elenco dei professionisti

Art. 7 – Conferimento dell'incarico

Art. 8 – Deliberazione dell'incarico

Art. 9 – Liquidazione dei compensi

Art. 10 – Obblighi per i professionisti incaricati

Art. 11 – Condizioni ed esclusioni

Art. 12 – Revoca dell'incarico

Art. 13 – Registro degli incarichi

Art. 14 – Impugnazione delle sentenze

Art. 15 – Atti di transazione

Art. 16 – Esecuzione delle sentenze

Art. 17 – Costituzione di Parte Civile

CAPO II – RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Art. 18 – Procedimento

CAPO III – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 19 – Procedimento

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Pubblicità

Art. 21 – Procedure in corso

Art. 22 – Norme di rinvio

Art. 23 – Disposizioni attuative

TITOLO I – GESTIONE DEL CONTENZIOSO ED CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. l'attivazione o resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado;
 - b. il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
 - c. la procedura nel ricorso innanzi la Commissione Tributaria;
 - d. la procedura a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CAPO I – GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, CIVILE E PENALE

Art. 2 - Rappresentanza legale in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco, o in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco.
2. La Giunta Municipale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se legittimato passivo, sia se legittimato attivo, su proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Contenzioso, ed autorizza conseguentemente il soggetto di cui al punto 1. ad agire e/o resistere nonché a sottoscrivere la procura alle liti.

Art. 3 - Ruolo e funzioni dell'Ufficio Contenzioso

1. L'Ufficio Contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune.
2. L'Ufficio Contenzioso è preposto alle seguenti funzioni:
 - a. istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la redazione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio, i rapporti con i professionisti, la liquidazione delle parcelle;
 - b. istruttoria dei sinistri in caso di contenzioso giudiziario per l'individuazione del legale di fiducia della Compagnia Assicurativa tramite il Broker Assicurativo, se presente e in caso di sinistri superiori alla franchigia;
 - c. la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio corrente del contenzioso dell'Ente, con ricorso a strumenti e supporti informatici.

Art. 4 - Rapporti tra l'Ufficio Contenzioso e gli Uffici Comunali

1. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi indicati dall'Ufficio Contenzioso, come dettati da esigenze difensive e dalla natura della controversia, ogni richiesta dello stesso per l'istruttoria delle pratiche nonché dei professionisti incaricati a difendere l'Ente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., tutti gli uffici del Comune sono altresì tenuti a fornire all'Ufficio Contenzioso le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare, tempestivamente, ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 5 - Istruttoria

1. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, ricevuta la copia notificata al Comune dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio, richiede una relazione scritta al Responsabile di Servizio interessato sull'opportunità di resistere e tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

2. Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. Nel principio di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi la Pubblica Amministrazione, è consentito, tuttavia, affidare all'esterno dell'Ente incarichi soltanto per le prestazioni e le attività che non possano essere assegnate a eventuale personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o, ancora, per casi che riguardino oggetti di particolare delicatezza e complessità tali da richiedere l'intervento di professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 6 - Istituzione elenco dei professionisti

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di avvocati (per contenziosi amministrativi, civili e penali), commercialisti e consulenti del lavoro (per contenziosi tributari), singoli o studi associati, disponibili ad accettare l'incarico de quo, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso o, in mancanza, al Segretario Generale dell'Ente.

2. L'iscrizione a detto albo ha luogo a seguito di specifica domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, indicando il ramo di specializzazione, alla quale andrà allegato un dettagliato curriculum professionale (che per gli studi associati dovrà riguardare ogni componente dello stesso). Nella domanda il professionista dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione in tale elenco e di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'affidamento dell'incarico stesso.

3. L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Contenzioso, che predispone l'elenco e lo trasmette alla Giunta Municipale per l'approvazione. Il suddetto elenco è soggetto a revisione ogni due anni.

4. Per la formazione dell'elenco si predisporrà avviso pubblico.

5. L'elenco dei professionisti è diviso per aree specialistiche ed è pubblico.

Art. 7 - Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono affidati, di volta in volta, mediante apposita deliberazione della Giunta Municipale, debitamente motivata nel rispetto dei seguenti principi:

- a. iscrizione al rispettivo Albo Professionale;
- b. foro di competenza della causa da affidare;
- c. specifica competenza ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico;
- d. insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili con l'esercizio della professione;
- e. insussistenza di misure di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione delle stesse;
- f. insussistenza di procedimenti contro l'Ente presenti e impegno a non accettarne in futuro, pena la cancellazione dall'albo fiduciario;
- g. rotazione tra gli iscritti nell'elenco

2. Potranno essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti qualora la natura dell'incarico implichi conoscenza specifiche in rami diversi del diritto.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti cattedratici di chiara fama, nonché ad Uffici legali di Enti sovra comunali (Provincia, Regione) anche non iscritti nell'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri per questioni che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando la deliberazione di incarico.

4. Il professionista può rinunciare all'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del Comune escluderlo dal predetto elenco.

5. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso l'Ente nel grado precedente, salvo eventuale diversa e motivata disposizione.

6. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per il Comune, l'Amministrazione valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso l'Ente nel grado precedente o se incaricare altro professionista.

Art. 8 - Deliberazione dell'incarico

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. l'oggetto e il valore della causa;
 - b. la indicazione concordata attraverso la sottoscrizione del cosiddetto "patto di lite" degli onorari dovuti al professionista. In caso di conferimento di incarichi per questioni che richiedano prestazioni ad alta specializzazione a soggetti non iscritti nell'elenco, la determinazione degli onorari dovuti potrà prescindere dalla sottoscrizione del patto di lite ed essere determinata secondo i minimi tariffari;
 - c. l'autocertificazione del professionista attestante la propria regolarità contributiva e fiscale;
 - d. l'obbligo del professionista di informare, per iscritto, costantemente l'Ufficio Contenzioso sullo stato della pratica e di inviare copia di ogni atto e/o memoria redatta nell'esercizio dell'incarico ricevuto;
 - e. l'obbligo per il professionista di consigliare l'Ente sulla opportunità di impugnare la sentenza con esito sfavorevole, senza che ciò comporti ulteriori costi aggiuntivi.

2. L'Ufficio Contenzioso avrà cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato al fine di evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli, trasmettendo al professionista la deliberazione di incarico nonché tutti gli atti e i documenti opportuni e necessari per la causa.

Art. 9 - Liquidazione dei compensi

1. Il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, predisporrà apposita liquidazione di un acconto pari al 30% dell'importo totale.

2. La liquidazione del saldo avverrà a mandato concluso e dietro presentazione della relativa parcella.

3. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare il pagamento a saldo in più soluzioni da concordare con il professionista incaricato, in base alle disponibilità del bilancio.

4. Non è necessaria la vidimazione della parcella da parte del competente ordine professionale, salvo apposita richiesta in tal senso dell'Ente, per cui, in caso di autonoma richiesta di detta vidimazione da parte del professionista, le spese della stessa rimarranno a carico di questo.

Art. 10 - Obblighi per i professionisti incaricati

1. I professionisti incaricati si impegnano ad informare per iscritto l'Amministrazione, con cadenza annuale, ed ogni volta che si rendesse necessario, su tutte le azioni dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Dovrà inoltre essere trasmessa all'Ente ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo stilato nello svolgimento dell'incarico affidato al fine di aggiornare l'Ente circa lo stato della giudizio.

2. I professionisti incaricati si obbligano ad informare preventivamente l'Ente dell'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

3. Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio Contenzioso e quest'ultimo provvede alla liquidazione diretta delle competenze spettanti.

4. L'incarico affidato dall'Amministrazione include la disponibilità a rilasciare eventuali consultazioni telefoniche o formali richieste di pareri, nonché la predisposizione di atti istruttori.

5. Il professionista incaricato è tenuto ad operare al fine di ridurre al minimo possibile l'esborso dell'Ente per compensi professionali e spese processuali. A tal fine, nei casi di più parti o di cause distinte ma connesse, farà in modo di conseguire la riunione dei processi ovvero di determinare le condizioni per l'applicazione dell'onorario unico.

Art. 11 - Condizioni ed esclusioni

1. Il professionista incaricato deve impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato.

2. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione per conto di terzi, pubblici o privati.

3. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente articolo determinano decadenza dall'incarico o la conseguente risoluzione dell'incarico nonché l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 6.

Art. 12 - Revoca dell'incarico

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti ed i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle degli Albi che regolano le attività professionali, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. Alla revoca provvede la Giunta Municipale.

Art. 13 - Registro degli incarichi

1. Presso l'Ufficio Contenzioso è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art. 14 - Impugnazione delle sentenze

1. Per l'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio dinanzi alle giurisdizioni superiori l'Amministrazione non ha vincoli di sorta nell'affidamento degli incarichi, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi.

2. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per l'Ente, è di norma confermato l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

3. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole all'Ente, l'Amministrazione comunale valuta discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista difensore nel grado precedente, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o se, invece, incaricare altro professionista.

Art. 15 - Atti di transazione

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi.
2. Per tutti i giudizi in cui l'Ente è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Contenzioso chiede al professionista suddetto di inviare periodicamente una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. L'Ufficio Contenzioso acquisisce, altresì, dal Responsabile del servizio interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per l'Ente alla proposta di transazione e rinuncia all'azione di rivalsa e, nell'ipotesi in cui la stessa sia positiva, invita il professionista incaricato a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Municipale.
4. Il professionista incaricato avrà cura di far sì che l'atto transattivo deliberato dalla Giunta Municipale venga controfirmato anche dal difensore di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 Legge professionale.
5. Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il professionista incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Art. 16 – Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna, anche parziale, per il Comune, l'Ufficio Contenzioso valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa se ne ricorrono gli estremi.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare un danno al Comune con ulteriore aggravio di spesa.

Art. 17 - Costituzione di Parte Civile

1. La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune viene disposta mediante atto della Giunta Municipale e con la procedura di cui alle norme precedenti.

CAPO II – RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Art. 18 - Procedimento

1. E' demandata al Responsabile del Servizio Tributi la costituzione dell'Ente in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento. Lo stesso provvede a redigere la memoria difensiva ed all'inoltro all'Autorità competente.
2. Qualora il Responsabile del Servizio Tributi ritenga opportuno conferire la difesa ad un professionista esterno, si applica la procedura di cui al Titolo I.

CAPO III – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 19 - Procedimento

1. Il Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto impugnato invia all'Ufficio Contenzioso, entro 10 giorni dalla notifica, una relazione con le controdeduzioni al ricorso e la documentazione necessaria per la difesa.

2. L'Ufficio Contenzioso provvede a redigere la memoria difensiva e ad inoltrare il ricorso all'Autorità competente.

3. Qualora il Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto impugnato insieme al Responsabile del Contenzioso ritengano opportuno conferire la difesa ad un professionista esterno, si applica la procedura di cui al Titolo I.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune adotterà le più opportune forme di pubblicità, quali l'avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale WEB comunale, ed informerà gli Ordini professionali.

2. Con l'iscrizione dell'elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.

3. L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi affidati sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, secondo le disposizione di legge sulla privacy.

Art. 21 - Procedure in corso

1. Il presente regolamento si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e ai codici deontologici degli Ordini professionali.

Art. 23 - Disposizioni attuative

1. Il presente regolamento sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott.ssa Maria Luigia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>il <u>12 AGO. 2011</u></p> <p>per restarvi 15 giorni ai sensi di legge</p> <p>Addi <u>12 AGO. 2011</u></p> <p>IL MESSO NOTIFICATORE del Comune di Fondi (Roberto Spirito)</p>	<p>Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami</p> <p>Addi _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
---	--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<p><input checked="" type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000</p> <p>Addi <u>12 AGO. 2011</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p><input type="checkbox"/> E' stata pubblicata all'albo pretorio On-line di questo Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____</p> <p><input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line di questo Comune, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000</p> <p>Addi _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Tommasina Biondino)